N. R.G. 1537/2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI

Il giudice, Marzia Di Bari, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1537/2021 R. G. A. C., tra

[redacted], elettivamente domiciliati in [redacted], presso lo studio dell'avv.to Francesco Cipriano che li rappresenta e difende, come da procura in atti;

OPPONENTE

E

[redacted], e per essa la sua mandataria PRELIOS [redacted], rappresentata da Prelios Credit [redacted], elettivamente domiciliata in Paola, piazza del Popolo n. 5, presso lo studio dell'avv.to Vincenzo Fedele che la rappresenta e difende, come da procura in atti;

OPPOSTA

oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo**.**

conclusioni: all'udienza del 15/11/2023 le parti concludevano come da verbale in atti, le cui conclusioni devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 3/03/2021, [redacted] esponeva di essere creditrice, della società [redacted], nella veste di debitrice principale, nonché di [redacted], quali fideiussori (in virtù di fideiussioni omnibus del 9/12/2008), della somma pari ad euro 375.968,83.

In particolare, a fondamento della complessiva esposizione debitoria maturata invocava i seguenti rapporti, originariamente intrattenuti con BPER Banca S.p.a. e ceduti alla ricorrente in virtù di cessione in blocco:

1) Conto corrente [redacted] euro 51.494,33;
2) Portafoglio commerciale [redacted] euro 294.537,19;
3) Conto anticipi fatture [redacted], per euro 29.278,51;
4) Spese legali extra saldo rapp. [redacted], per euro 658,80.

Deduceva, altresì, che la società debitrice principale era stata dichiarata fallita nell'anno 2016.

Tanto premesso, chiedeva ingiungersi il pagamento del predetto importo ai fideiussori, con concessione della provvisoria esecuzione.

Richieste integrazioni con decreto del 13/04/2021, il Tribunale adito in data 19/05/2021 ha emesso il decreto ingiuntivo n. 1537/2021 (RG n. 733/2021), senza concedere la provvisoria esecuzione.

Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, [redacted] in giudizio parte opposta, eccependo in via pregiudiziale la liberazione dei fideiussori in virtù della decadenza ex art. 1957 c.c. ovvero ex art. 1956 c.c.

In subordine, chiedevano revocarsi il decreto opposto in quanto adottato in carenza dei requisiti previsti dalla legge, con declaratoria di non debenza dei relativi importi o loro limitazione, in ogni caso con vittoria delle spese di lite.

A sostegno delle domande avanzate, detti opponenti deducevano:

-che nel caso in esame il creditore non aveva rispettato il disposto di cui all'art. 1957 c.c., in quanto non aveva adottato alcuna iniziativa giurisdizionale nel termine semestrale dalla scadenza dell'obbligazione principale, da individuare nella fattispecie a far data dal 28/02/2014 ossia dal passaggio a sofferenza della posizione evincibile dalla documentazione prodotta da controparte;

-che, inoltre, era stato violato, al contempo, il disposto di cui all'art. 1956 c.c. poiché il creditore aveva fatto credito al terzo nella consapevolezza che le sue condizioni patrimoniali erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, anche con riferimento agli obblighi informativi in merito all'aggravarsi della situazione debitoria della società;

-che, comunque, il decreto ingiuntivo era stato adottato in carenza dei requisiti di legge in quanto l'estratto ex art. 50 TUB non conteneva tutte le voci a credito e a debito esistenti nell'arco di tempo considerato e, in particolare, quanto al conto anticipi non era stata effettuata alcuna produzione documentale, mentre con riferimento al portafoglio commerciale quanto prodotto non consentiva di ricavare la relativa composizione ossia le rispettive distinte di presentazione, con pregiudizio della possibilità di verificare la bontà delle scritture contabili;

-che nella fattispecie in esame non erano state rispettate le disposizioni normative e le chiare indicazioni giurisprudenziali in tema di normativa antiusura, era stato violato il divieto di anatocismo ed era stata applicata la cms sebbene la relativa pattuizione fosse nulla per indeterminatezza dell'oggetto.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte opposta chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, dichiararsi la nullità dell'atto di citazione e, comunque, accertarsi l'infondatezza della opposizione, con rigetto della stessa e conferma del decreto ingiuntivo opposto.

A fondamento della posizione processuale assunta, parte opposta deduceva:

-che le argomentazioni poste a fondamento dei motivi di opposizione erano generiche ed indeterminate, con pregiudizio del diritto di difesa di parte opposta;

-che le doglianze poste in essere con riferimento alle illegittimità (usura ed anatocismo) erano, parimenti, manifestamente generiche;

-che il credito azionato era certo, liquido ed esigibile, nonché comprovato con ampia documentazione;

-che nessuna decadenza era maturata ex art. 1957 c.c., posto che le fideiussioni contemplavano l'obbligo del pagamento a semplice richiesta, la rinuncia ad opporre eccezioni e l'inopponibilità dell'estinzione o modifica di altri fideiussori, nonché la dispensa dall'agire nei termini di cui alla disposizione;

-che, comunque, nessuna inerzia era ravvisabile da parte dell'istituto di credito, che aveva sollecitato il pagamento delle somme alla debitrice ed ai garanti anche in epoca antecedente al 28/02/2014 e, quindi, aveva proposto istanza di ammissione al passivo del fallimento della debitrice principale;

-che la banca aveva operato nel pieno rispetto dei principi di buona fede e di correttezza e dell'art. 1956 c.c.

Il giudice designato differiva l'udienza del 19/11/2021 al 26/01/2022 ex art. 168-bis, comma V, c.p.c.

Assegnato il procedimento ad altro giudice, veniva disposta la trattazione in modalità cartolare.

Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione in ragione della mancata produzione integrale degli estratti del conto e della mancata produzione di documentazione in relazione alla fonte costitutiva del credito di euro 658,80, il giudice disponeva procedersi alla mediazione e rinviava in prosecuzione all'udienza del 27/04/2022.

Quindi, a detta udienza, dato atto dell'esperimento della mediazione con esito negativo, il giudice assegnava i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. e rinviava per ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 5/10/2022, all'esito della quale, disattese le istanze anche istruttorie come avanzate dalle parti, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15/11/2023.

Assegnato il procedimento all'odierno giudicante in data 1°/12/2022, all'udienza fissata il giudice tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In rito, preliminarmente occorre rigettare l'eccezione di nullità della citazione, ribadita da parte opposta nella comparsa conclusionale, apparendo sul punto sufficiente evidenziare che, notoriamente, il giudizio di opposizione si caratterizza quale giudizio a parti invertite in cui parte opponente assume la veste di convenuto sostanziale e, dunque, la posizione processuale si caratterizza in termini di difesa rispetto alla allegazione della parte opposta, attrice sostanziale, avendo peraltro nel caso di specie parte opponente chiaramente formulato le proprie difese, invocando la liberazione dei fideiussori alla stregua dell'art. 1956 c.c. e dell'art. 1957 c.c., il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'opposta e le illegittimità in tesi poste in essere dall'istituto di credito.

Nel merito, la causa è matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze di carattere documentale acquisite, di talché va confermata l'ordinanza adottata dal precedente giudice istruttore nella parte in cui non ha dato ingresso all'istanza ex art. 210 c.p.c. poiché relativa a documentazione non necessaria ai fini della decisione (v.

considerazioni che seguono in tema di inquadramento della fattispecie nel contratto autonomo di garanzia).

Parimenti da disattendere è la richiesta di CTU econometrica, come formulata nella comparsa conclusionale, poiché non funzionale alla istruzione del procedimento.

Tanto premesso, giova preliminarmente evidenziare che nel caso di specie è da ritenersi pacifica perché non specificamente e tempestivamente contestata la legittimazione attiva di parte opposta (v. atto di citazione in opposizione in cui nessuna contestazione è stata, al riguardo, sollevata).

Sul punto, preme evidenziare che l'onere di specifica contestazione gravante sulle parti costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, attualmente codificato nell'art. 115 c.p.c., che impone a ciascuna parte di prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dall'altra, indicando le ragioni per cui l'allegazione della controparte viene contestata -ad esempio, nel caso di specie sotto il profilo dell'esistenza della cessione o della portata oggettiva della stessa (Cass., n. 26908/2020; Cass., n. 18797/2021; Cass., n. 3306/2020).

Nel caso in esame, parte opponente non solo non ha mosso specifiche contestazioni, ma anche nell'atto di citazione in opposizione ha dato per presupposta la successione nella posizione giuridica dal lato attivo in capo alla opposta proprio in virtù della cessione (v. pag. 3 dell'atto di citazione in opposizione: [redacted] *è l'intestataria di tutti i rapporti intrattenuti originariamente con le* [redacted] *successivamente migrati, per effetto dell'incorporazione di detto Istituto di credito, alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna, poi denominata BPER Banca S.p.a. ed infine da quest'ultima ceduti* [redacted]).

Ne consegue che le contestazioni tardivamente sollevate da parte opponente solamente nella comparsa conclusionale non possono trovare ingresso nel giudizio ed essere esaminate poiché tardive ed operate in violazione delle preclusioni processuali.

Parimenti tardive sono le deduzioni svolte con riferimento all'asserito difetto di legittimazione alla attività di recupero ed alla mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB, sempre contenute nella comparsa conclusionale.

Le stesse sono, comunque, infondate, dovendosi tener conto che nel caso di specie l'oppos[redacted] per mezzo della sua mandataria Prelios Credit Servicing S.p.a., la quale ha conferito a sua volta il potere di rappresentanza a Prelios Credit Solutions S.p.a. e, a sostegno della allegazione, ha prodotto le relative procure (v. doc. 23 e 24 nel fascicolo di parte opposta).

In particolare, dal tenore della procura rilasci[redacted] chiaramente che la stessa ha conferito il potere di svolgere l'attività di recupero crediti alla Prelios Credit Servicing S.p.a. "*in persona dei procuratori speciali all'uopo autorizzati*", mentre con riferimento alla mancata iscrizione all'albo, appare sufficiente evidenziare che l'art 106 TUB, alla cui lettura si rimanda, è inconferente al caso concreto nella misura in cui disciplina l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e non anche l'attività di recupero crediti che viene in rilievo nel caso concreto

Nel merito, premesso che nel caso di specie non risulta neanche allegata la qualità di consumatori in capo agli opponenti, né emergono elementi tali da deporre in tal senso, occorre evidenziare che la doglianza relativa al difetto di prova scritta nella fase monitoria

è infondata, dovendosi sul punto rammentare che secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, che si condivide, l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un mezzo di impugnazione del decreto ingiuntivo, volto a farne valere i vizi ovvero originarie ragioni di invalidità ma, piuttosto, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere con il ricorso ex art. 633 c.p.c., con conseguente necessità di esaminare i motivi articolati nel merito dalla parte opponente (Cass., n. 11302/2007; Cass., n. 5844/2006; Cass., n. 2573/2002).

Vanno, quindi, esaminate le doglianze formulate da parte opponente con riferimento ai rapporti bancari per cui è causa alla luce delle difese formulate dalla parte opposta.

Occorre evidenziare, in via preliminare ed in diritto, che, come sopra accennato in punto di disamina della eccezione di nullità, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo -che si caratterizza quale giudizio a parti invertite - l'ingiungente opposto assume la posizione sostanziale di attore, laddove parte opponente assume la posizione sostanziale di convenuta (fra le tante, Cass., n. 6528/2000; Cass., n. 21101/2015; Cass., n. 25499/2021).

Dunque, nel caso di specie, parte opposta è onerata di provare l'andamento dei rapporti al fine di fornire la piena prova della propria pretesa, operando la norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385/1993 esclusivamente nella fase monitoria e non anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo in cui l'attore in senso sostanziale, ossia colui che ha agito in via monitoria, è gravato dell'onere di provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (Cass., n. 23313/2018; Cass., n. 14640/2018; Cass., n. 23856/2021)

In particolare, la Suprema Corte ha affermato che "*è principio di diritto che la L. 7 marzo 1938, n. 141, art. 102 limita il valore probatorio dell'estratto di saldaconto (costituente documento diverso dagli estratti conto veri e propri) al procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo come documento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi… Con la conseguenza che quel documento non può, da solo, costituire prova del credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo*" (Cass., n. 6385/2023).

Ciò chiarito in diritto, appare opportuno per chiarezza espositiva evidenziare che la presente decisione ha ad oggetto i seguenti rapporti:

1) conto corrente n. [redacted] debitoria azionata per euro 51.494,33);
2) portafoglio commerci[redacted]izione debitoria azionata per 294.537,19);
3) conto anticipi fatture [redacted]ne debitoria azionata per 29.278,51);
4)spese legali extra saldo rapp. n. [redacted] (esposizione debitoria azionata per euro 658,80).

Si ritiene che nel caso di specie parte opposta abbia adeguatamente assolto tale onere ex art. 2697 c.c. con riferimento ai contratti di conto corrente e conto anticipi, rispettivamente, n. 152569 e n. 152548 nella misura in cui con le integrazioni documentali operate su invito del giudice ex art. 640 c.p.c. ha prodotto i contratti e gli estratti conto contenenti le movimentazioni integrali intervenute dalla accensione dei conti n. 152569 e n. 152548 al passaggio a sofferenza (quanto al conto corrente n. 152569 acceso in data 24/11/2008, doc. 2 a integrazioni monitorio; quanto al conto corrente anticipo fatture n.

0763/152548 acceso in data 21/11/2008, v. doc. 2 b integrazioni monitorio; quanto agli estratti conto: 1) con riferimento al conto corrente n. [redacted] data 24/11/2008, v. doc. 3C integrazioni monitorio, contenente le movimentazioni integrali occorse dall'apertura -24/11/2008- al 31/03/2013, e v. doc. 3A, contenente le movimentazioni intervenute dal 31/03/2013 al mese di febbraio 2024; 2) con riferimento al conto corrente anticipo fatture [redacted] eso in data 21/11/2008, v. doc. 3D integrazioni monitorio contenente le movimentazioni integrali intervenute dalla data di apertura -21/11/2008- al 31/03/2013 e doc. 3B delle integrazioni monitorio contenente le movimentazioni intervenute dal 31/03/2013 al 31/12/2013).

Tali copiose produzioni, come detto operate sin dal ricorso monitorio, hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione anche nei confronti del fideiussore (Cass., n. 13889/2010; Cass., n. 817/2016) quanto alla realtà storica delle annotazioni contabili e le relative risultanze possono essere disattese esclusivamente in presenza di specifiche e circostanziate contestazioni, nel caso di specie insussistenti.

Si ritiene, pertanto, che, con riferimento ai rapporti di conto [redacted] (esposizione debitoria euro 51.494,33) e anticipo fatture n. 152548 (esposizione debitoria euro 29.278,51), parte opposta abbia adeguatamente assolto il proprio onere probatorio.

Con riferimento al rapporto denominato portafoglio comm[redacted] (esposizione debitoria pari ad euro 294.537,19), va osservato che parte opposta ha prodotto:

-sin dal ricorso monitorio, [redacted] contenente le condizioni pattuite (v. doc. 2C integrazioni del monitorio);

-l'estratto ex art. 50 TUB, che indica espressamente le RIBA (v. allegato al ricorso monitorio);

-nel giudizio di opposizione, il "*servizio portafoglio esiti*" attestante le singole RIBA insolute coincidenti con quelle indicate nella certificazione ex art. 50 TUB, fatta eccezione, in via esclusiva per quella del 30/09/2012 per euro 6.991,57, che non è stata depositata.

A fronte di tali risultanze, deve essere riconosciuto l'importo pari ad euro 287.545,62 (ossia euro 294.537,19 - 6.991,57).

Non possono essere riconosciuti gli importi richiesti a titolo di spese legali extra saldo per euro 658,80 perché, come già evidenziato dal giudice in sede di delibazione dell'istanza ex art. 648 c.p.c., non è stata prodotta documentazione idonea a comprovare la pretesa.

Con riferimento alla doglianza relativa alla violazione della normativa antitrust, devono essere svolte le considerazioni che seguono in punto di inquadramento giuridico della fattispecie contrattuale in esame nell'ambito della fideiussione ovvero del contratto autonomo di garanzia.

Difatti, nell'ipotesi di inquadramento nel contratto autonomo di garanzia deve essere esclusa a monte l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. (Cass., Sez. Un., n. 3947/2010; successiva conforme, Cass., n. 7883/2017) e, conseguentemente, a valle ogni questione relativa alla rilevanza della nullità della clausola che prevede detta deroga in relazione alla violazione della normativa antitrust.

Sul punto, vanno svolte le seguenti preliminari considerazioni in diritto.

Secondo l'orientamento più recente della Suprema Corte, il contratto autonomo di garanzia, che costituisce espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale - diversamente dal contratto di fideiussione, che, invece, garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui, stante l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante - e rinviene causa concreta nel trasferimento da un soggetto ad un altro del rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, laddove, invece, nella fideiussione è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale (Cass., Sez. Un., n. 3947/2010; successiva conforme: Cass., n. 30181/2018).

In sintesi, il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia in quanto "*l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto indipendente rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore*" (v. Cass., n. 19693/2022, che in motivazione richiama Cass., n. 8874/2021)

Ciò chiarito in termini generali in punto di distinzione delle due fattispecie, ai fini della individuazione della ricorrenza dell'una o dell'altra ipotesi, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, premessa la non decisività del dato del contratto con riferimento alla definizione formale del contratto come fideiussione ai fini della ricostruzione della volontà delle parti (Cass., n. 32786/2022), nell'operazione interpretativa tesa a verificare la sussistenza del contratto autonomo di garanzia assumono particolare rilievo l'inserimento nella fattispecie contrattuale di espressioni quali "*a prima richiesta e senza eccezioni*" poiché idonee a qualificare di per sé la fattispecie in termini di contratto autonomo di garanzia in ragione dell'incompatibilità con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione (Cass., n. 22233/2014).

In particolare, va richiamata una recente sentenza della Suprema Corte che, nel dare continuità all'orientamento sopra indicato, al fine di individuare la deroga alla normale accessorietà che caratterizza la fideiussione e, conseguentemente, operare l'inquadramento nel contratto autonomo di garanzia, ha attribuito rilievo decisivo alla previsione del pagamento alla banca, a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del debitore di quanto dovuto per capitale, interessi ed ogni altro accessorio, a quella relativa alla non proponibilità di eccezioni "*riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dal contratto*" – a fronte della deroga implica al disposto degli artt. 1945 e 1952 c.c. -, nonché, infine, alla espressa previsione secondo la quale "*in deroga all'art. 1939 c.c. la fideiussione mantiene tutti i suoi effetti anche se l'obbligazione principale sia dichiarata invalida*" a fronte della "*perfetta coerenza*" della previsione con la natura autonoma del contratto di garanzia (v., in particolare, Cass., n. 9569/2018, in motivazione).

Facendo applicazione di tali coordinate teoriche alla fattispecie concreta, preme osservare che la fideiussione in questione contiene espressa menzione di tutte le clausole

indicate dalla Suprema Corte ai fini della sussistenza del contratto autonomo di garanzia e, in particolare (v. contratto nel fascicolo di parte opposta, doc. 29:

-art. 7: "*Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole*";

-art. 9: "*Il fideiussore non può opporre alcuna eccezione riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore*";

-art. 8: "*Nell'ipotesi in cui le obbligazioni siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate a favore del debitore*".

Ne consegue che nel caso in esame non assume rilievo la valutazione dell'eventuale ricorrenza della violazione della normativa antitrust ai fini della pronuncia di nullità, comunque, parziale della deroga all'art. 1957 c.c. (Cass., n. 24044/2019; v. anche più di recente Cass., n. 4175/2020; Cass., Sez. Un., n. 41994/2021), posto che nel contratto autonomo di garanzia l'art. 1957 c.c., fisiologicamente, non trova applicazione, non potendo trovare accoglimento alla luce delle predette considerazioni l'impostazione di parte opponente di cui agli scritti conclusionali.

Da tale inquadramento discende al contempo l'inapplicabilità dell'art. 1956 c.c., notoriamente dettato in tema di fideiussione (v., sul punto, Cass., n. 28204/2019, in motivazione, per l'esclusione dell'art. 1956 c.c.), di talché va disatteso anche tale motivo di opposizione.

Ai fini della disamina delle invocate illegittimità del contratto di mutuo, preme precisare che l'inquadramento nel contratto autonomo di garanzia non esclude, comunque, la rilevanza in astratto e fatta salva la valutazione in ordine alla ricorrenza nel caso concreto delle doglianze formulate in tema di nullità, anche parziale, del contratto per contrarietà a norme imperative (Cass., n. 9071/2023, in materia di anatocismo; Cass., n. 26262/2007, in materia di usura).

Tuttavia, nel merito, nessuna violazione è dato riscontrare in punto di anatocismo, dovendosi al riguardo evidenziare in fatto che i contratti in questione, stipulati nell'anno 2008, prevedono che "*i rapporti di dare ed avere relativi al conto corrente, sia esso a debito o a credito, vengono regolati con identica periodicità*" (v. contratti in atti, sopra richiamati).

Tanto premesso in fatto, giova osservare in diritto che nel caso in esame la condotta dell'istituto bancario non appare censurabile poiché rispettosa del principio di reciprocità statuito dall'art. 120, comma 2, d.lgs. n. 383/1993, come modificato dal d.lgs. n. 342/1999, secondo il quale nelle operazioni di conto corrente va assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità di conteggio degli interessi sia debitori sia creditori e dell'art. 2 della delibera CICR, emanata il 9.02.2000 ed entrata in vigore il 22/04/2000, che come noto prevede che "*nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori*".

In virtù della predetta normativa, primaria e secondaria, le banche possono operare la capitalizzazione degli interessi purché la stessa capitalizzazione sia riconosciuta alla clientela così come avvenuto nel caso di specie, di talché la contestazione articolata sul punto da parte opponente deve essere disattesa.

I contratti in questione, inoltre, prevedono la non coincidenza del tasso annuo nominale creditore e del tasso annuo effettivo in aderenza ai principi espressi dalla

Suprema Corte (in diritto, Cass., n. 4231/2022; in fatto, v. doc. 2 a integrazioni monitorio quanto al conto corrente: tasso creditore 1,500% tasso effettivo 1,5085%; v. doc. 2 b quanto al conto anticipi fatture n. 152548, che si esprime negli stessi termini)

Le ulteriori deduzioni sia con riferimento all'usura sia con riferimento alla cms appaiono manifestamente generiche, dovendosi, comunque, evidenziare quanto a quest'ultimo profilo che non venendo in rilievo la violazione di norme imperative la contestazione appare preclusa dalla natura giuridica della fattispecie nella presente sede qualificata quale contratto autonomo di garanzia.

Con riferimento all'usura, si osserva invece che la circostanza secondo la quale la nullità della convenzione di interessi usurari costituisce questione di diritto rilevabile d'ufficio non esonera certamente la parte dalla specifica contestazione degli elementi acquisiti in giudizio (Cass., n. 350/2013, in motivazione; Cass., Sez. Un., n. 19597/2020) al fine di introdurre gli elementi necessari ad apprezzare la bontà anche sommaria della allegazione così da imporre l'ingresso di un approfondimento istruttorio mediante consulenza tecnica il cui espletamento presenterebbe, in caso contrario, carattere meramente esplorativo.

In particolare, laddove l'attore contesti il superamento dei tassi soglia ha l'onere di indicare in maniera specifica in che termini e per quali interessi e costi sia avvenuto il superamento (conformi nella giurisprudenza di merito: Tribunale Terni, 7/11/2019; Tribunale Benevento, 21/01/2021; Tribunale Cuneo 5/10/2020; Tribunale Roma, 2/07/2020), circostanza nel caso di specie non avvenuta.

Segue il rigetto dei motivi di opposizione formulati con riferimento alle asserite illegittimità commesse dalla banca nel corso del rapporto.

Dalle considerazioni che precedono discende la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna degli opponenti al pagamento dell'importo pari ad euro 51.494,33 (per l'esposizione debitoria maturata in relazione al conto [redacted]), euro 29.278,51 (per l'esposizione debitoria maturata in relazione al conto anticipi fatture n. [redacted] 287.545,62 (per l'esposizione debitoria maturata in relazione al portafoglio commerciale [redacted] interessi come da domanda, dovendosi precisare che, contrariamente agli assunti di cui alla comparsa conclusionale di parte opponente, la domanda di insinuazione al passivo per un importo inferiore non può essere letta quale rinuncia implicita alle ulteriori pretese azionate nel presente giudizio e comprovate.

La riduzione della pretesa, in applicazione del principio di causalità, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3. Il restante importo, relativo ai restanti 2/3 delle spese di lite, viene posto a carico degli opponenti, giusta soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:

-revoca il decreto ingiuntivo opposto;

-condanna gli opponenti in solido al pagamento in favore di parte opposta dell'importo pari ad euro 51.494,33 (per l'esposizione debitoria maturata in relazione al conto corrente [redacted] 29.278,51 (per l'esposizione debitoria maturata in relazione al conto anticipi fatture [redacted] euro 287.545,62 (per l'esposizione debitoria maturata in relazione al portafoglio commerciale [redacted] interessi come da domanda.

-condanna parte opponente al rimborso di 2/3 delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in euro 10.000,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge. Compensa il restante terzo delle spese di lite tra le parti (euro 5.000,00).
2/03/2024
Scaduti i termini concessi

Il giudice
(*Marzia Di Bari*)